

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2281 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo codice di origine per piante provenienti da produzione assistita e le modifiche pertinenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 ⁽²⁾ dovrebbe essere allineato al contenuto delle pertinenti risoluzioni adottate o modificate in occasione della diciottesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»), tenutasi dal 17 al 28 agosto 2019 (CoP 18).
- (2) In particolare, la CoP 18 ha modificato la risoluzione Conf. 12.3 inserendo un nuovo codice per indicare l'origine di determinati esemplari di piante che non corrispondono a nessuno dei codici esistenti. Il nuovo codice di origine deve essere inserito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012.
- (3) Al fine di migliorare la stesura delle relazioni e facilitare l'analisi dei dati sul commercio, è auspicabile che il formulario per la notifica delle importazioni di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 consenta di includere informazioni sull'origine degli esemplari oggetto di commercio. Per facilitare l'uso efficiente delle risorse, è auspicabile che per un periodo transitorio limitato le autorità di gestione possano utilizzare le scorte esistenti di formulari per la notifica delle importazioni.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 garantisce l'attuazione uniforme del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione ⁽³⁾, in particolare stabilendo i modelli ai quali devono corrispondere licenze, certificati e altri documenti previsti in tale regolamento. Il presente regolamento modificativo dovrebbe pertanto essere applicato in combinato disposto con il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione ⁽⁴⁾, ed entrambi i regolamenti modificativi dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/2280 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).